

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e Rischii accessori

DIP – Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni

GET
Marchio di
Generali Italia S.p.A.

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Auto Classic - ed. 01/2026

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione nasce dall'accordo fra Generali Italia S.p.A. e CA Auto Bank S.p.A. È destinata alle sole *Autovetture* a uso proprio. È rivolta a Persone fisiche, Imprese e Altri Enti, residenti o con sede legale in Italia, che devono adempiere all'obbligo di assicurare la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione del *Veicolo* descritto in *Polizza* e desiderano proteggersi in caso di perdite pecuniarie collegate alla proprietà o utilizzo del *Veicolo*.

Il *Contraente/Assicurato* può stipulare la *Polizza* in modo facoltativo quando accede al finanziamento o leasing concesso da CA Auto Bank.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile Garanzia sempre compresa

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del *Veicolo* descritto in *Polizza* quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. La *Polizza* è stipulata per il *Massimale* unico di 25.000.000 euro.
- ✓ Il *Contratto* opera anche per l'esercitazione alla guida, se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- ✓ È compresa nell'oggetto di assicurazione la garanzia per i danni derivanti:
 - dal traino di carrelli "appendice";
 - dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.
- ✓ Il *Contratto* è stipulato nella forma "guida libera" (identificata in *Polizza* come "conducente qualsiasi") e opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*.
- ✓ **Sicurezza comunque:** La garanzia R.C.A. è estesa, con lo stesso *Massimale* e senza aumento di *Premio*, anche per i danni causati senza volerlo a terzi:
 - dal gancio di traino del *Veicolo*;
 - da un passeggero del *Veicolo* (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi *Trasportati*").

Protezione Imprevisti Garanzia sempre compresa

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

- ✓ Rinuncia alla *Rivalsa* per guida sotto l'influenza di alcool.
- ✓ Rinuncia alla *Rivalsa* quando il *Veicolo* non è in regola con la revisione da più di due mesi.
- ✓ Danni alla tappezzeria per trasporto di vittime di incidenti stradali fino a **250 euro**.
- ✓ Perdita chiavi fino a **250 euro**.
- ✓ Ripristino box danneggiato da *Incendio* del *Veicolo*, fino a **500 euro**.
- ✓ Rimborso fino a **250 euro** delle spese di reimmatricolazione in caso di perdita del *Veicolo* in conseguenza di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* stradale, se viene immatricolato un veicolo nuovo che viene assicurato con *Generali Italia*.
- ✓ Rimborso forfettario di **25 euro** delle spese per rifare la patente.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

- ✗ L'assicurazione non opera per i *Sinistri* causati da dolo del conducente, del *Proprietario* o del *Contraente/Assicurato*.
- ✗ L'assicurazione non opera inoltre per i *Sinistri* che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
- ✗ L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 1. il *Proprietario* del *Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di *Veicolo* concesso in leasing;
 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
 3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

Protezione Imprevisti

La garanzia Protezione Imprevisti non prevede specifici *Rischi* esclusi.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Generali Italia può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi quando è applicabile l'art.144 del *Codice delle Assicurazioni Private* e per i *Sinistri*:

- ! che avvengono quando il conducente non è abilitato alla guida;
- ! che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! subito dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità;
- ! che avvengono in *Aree Aeroportuali*, se il *Veicolo* non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

Con la garanzia Protezione Imprevisti non opera la *Rivalsa* prevista dalla garanzia R.C.A. per i *Sinistri* che avvengono (i) quando il *Veicolo* non è in regola da più di due mesi con la revisione, e (ii) quando il conducente è sanzionabile perché guida dopo aver assunto alcool.

È prevista una *Franchigia* R.C.A. pari all'importo indicato in *Polizza*.

Le esclusioni sono inoltre contenute nelle Condizioni di Assicurazione e sono contraddistinte dal carattere evidenziato.

Protezione Imprevisti

Le prestazioni operano entro i *Massimali* indicati in *Contratto*.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre in: Italia e Stati dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Liechtenstein, stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. All'estero l'assicurazione R.C.A. opera secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal *Contratto*.



Che obblighi ho?

- Il *Contraente/Assicurato* deve:
 - fornire a *Generali Italia* dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare;
 - comunicare in forma scritta a *Generali Italia* ogni cambiamento che comporta un *Aggravamento del Rischio* assicurato;
 - in caso di *Sinistro*, (i) comunicare a *Generali Italia* se esistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di *Rischio*; (ii) darne comunicazione a *Generali Italia* entro 3 giorni da quando il *Sinistro* si verifica o ne ha avuto conoscenza.
- Le singole garanzie prevedono ulteriori specifici obblighi in caso di *Sinistro*, evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione.
- Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento* o *Indennizzo* o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il *Premio* è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. Il *Contraente*, CA Auto Bank, deve pagare il *Premio* dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. CA Auto Bank paga il *Premio* tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a *Generali Italia*.

Rimborsi. *Generali Italia* rimborsa la parte di *Premio* pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al S.S.N., in caso di *Risoluzione* del *Contratto* a seguito di: estinzione anticipata volontaria del finanziamento, rimborso anticipato del leasing, subentro da parte di un altro utilizzatore nel contratto di leasing relativo al *Veicolo*, vendita, consegna in conto vendita, *Furto* totale, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del *Veicolo*.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se non c'è un diverso accordo e se il *Premio* è stato pagato, le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno di *Decorrenza* indicato in *Polizza*.

Il *Contratto* non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di *Scadenza Annuale* indicata in *Polizza*; se entro questi 15 giorni (detti “periodo di comporto”) il *Contraente/Assicurato* stipula un altro contratto di assicurazione per il medesimo *Rischio*, il *Contratto* non ha più effetto dalla data di decorrenza del nuovo contratto di assicurazione.



Come posso disdire la *Polizza*?

Il *Contratto* è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il *Contraente/Assicurato* è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra compagnia.

Il *Contraente/Assicurato* ha diritto alla *Risoluzione* anticipata del *Contratto* in caso di estinzione anticipata volontaria del finanziamento, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del *Veicolo*, *Furto*.

Il *Contratto* cessa, inoltre, in caso di rimborso anticipato del leasing, o subentro da parte di un altro utilizzatore nel contratto di leasing relativo al *Veicolo*.

Il *Contraente/Assicurato* deve inviare a *Generali Italia* la richiesta di *Risoluzione* del *Contratto* con la necessaria documentazione.